

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

23° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 LUGLIO 2004

Presidenza del presidente PASTORE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3069) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin ed altri; Bielli ed altri; Antonio Barbieri
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 7, 9 e <i>passim</i>
BATTISTI (<i>Mar-DL-U</i>)	9
BOSETTO (<i>FI</i>), relatore	3, 9
BRUTTI Massimo (<i>DS-U</i>)	7, 10
MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno	10
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	13

N.B.: *I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.*

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3069) Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin ed altri; Bielli ed altri; Antonio Barbieri (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3069.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boschetto.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in titolo è stato approvato in sede legislativa dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati il 27 luglio 2004, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin, Biondi, La Russa, Ascierio, Ricciotti, Cozzi, Mazzoni, Gibelli, Bianchi Dorina, Zanetta, Buontempo e Nicotra (2725); Bielli, Spini, Sciacca e Cennamo (3105); Barbieri Antonio (4148). Esso consta di 16 articoli, il cui contenuto dispositivo è di seguito compendiato.

L'articolo 1, al comma 1, definisce l'ambito soggettivo di applicazione del disegno legge. Vi rientrano (e beneficiano dunque delle provvidenze recate) tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi riconducibili a tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché i loro familiari superstiti. Al comma 2 si stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dal disegno di legge in esame, si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6. Ricordo che le disposizioni di tali provvedimenti stabilivano già una serie di benefici, che ora vengono accresciuti o implementati dalla presente normativa.

L'articolo 2, al comma 1, prevede che, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applichi l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Si ricorda che la legge 24 maggio 1970, n. 336, recante «Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati», prevede una serie di misure di favore, dal punto di vista pensionistico, per i dipendenti pubblici ex combattenti. In particolare, l'ar-

articolo 2 citato prevede che ai dipendenti pubblici in questione, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai dipendenti in questione, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

L'articolo 2, al comma 2, riconosce il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dal presente disegno di legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo.

L'articolo 2, al comma 3, reca una clausola che fa salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

L'articolo 3 riconosce a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente (a tal fine è autorizzata una copertura finanziaria). L'articolo 3, al comma 2, stabilisce l'esenzione della pensione così maturata dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

L'articolo 4, al comma 1, equipara coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915). Tale articolo attribuisce una serie di indennità e di trattamenti pensionistici ai grandi invalidi.

L'articolo 4, al comma 2, riconosce ai medesimi soggetti citati dal comma 1 il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo i criteri posti dal disegno di legge in esame.

L'articolo 4, al comma 3, stabilisce che i criteri previsti dal comma 2 si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e che tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge. Al comma 4 si dispone che ai trattamenti pensionistici di cui ai due commi precedenti si applichino i

benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

L'articolo 5, al comma 1, stabilisce che l'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. Si tratta, quindi, di una riconsiderazione delle cifre.

L'articolo 5, al comma 2, prevede che la disposizione di cui al comma 1 si applichi anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. Al comma 3 si riconosce a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica.

Il comma 4 dell'articolo 5 prevede che, in caso di decesso dei soggetti di cui al comma precedente, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità siano attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.

Al comma 5 stabilisce che l'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro, anche qui con un forte aumento rispetto all'attuale somma corrispondente a 150 milioni delle vecchie lire.

L'articolo 6, al comma 1, stabilisce la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, al fine di tener conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.

Al comma 2 prevede che alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari sia assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato.

L'articolo 7 dispone che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti sia assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

L'articolo 8 (comma 1) esenta dall'imposta di bollo i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dal disegno di

legge in esame. Al comma 2 prevede che l'erogazione delle indennità sia esente da ogni imposta, diretta o indiretta.

L'articolo 9 – questo è importante – prevede l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica a favore sia degli invalidi vittime degli atti di terrorismo, sia dei familiari degli invalidi o delle vittime decedute; quanto a questi ultimi, l'esenzione è prevista a favore del coniuge e dei figli ovvero, in mancanza, a favore dei genitori.

Ricordo che la legge n. 302 del 1990 prevedeva, originariamente, l'esenzione soltanto per le vittime e che tale esenzione riguardava il pagamento dei *ticket* per le sole prestazioni sanitarie conseguenti agli eventi terroristici; quest'ultima limitazione è stata poi espunta dalla legge n. 408 del 1998.

L'articolo 10 prevede il patrocinio legale gratuito a favore delle vittime di atti di terrorismo – o dei superstiti – nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili, stabilendo che le relative spese siano a totale carico dello Stato.

Si prevede inoltre la riapertura dei termini per le azioni risarcitorie, che dovranno essere proposte entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto. In altre parole, nel caso vi siano state ragioni di qualsiasi genere che abbiano portato a non svolgere alcuna azione a fini risarcitori e siano ormai prescritti i relativi termini, questi vengono riaperti per un anno dall'entrata in vigore della legge in titolo.

Gli articoli 11 e 12 prevedono, quindi, la possibilità di instaurare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, quando la dipendenza dell'invalidità (e il suo grado) ovvero della morte da atti di terrorismo sia già stata accertata in sede giudiziaria, amministrativa o contabile con atti definitivi, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari. Il tribunale in composizione monocratica fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a 45 giorni, al termine del quale la causa è decisa nel termine di quattro mesi, con sentenza ricorribile esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Si tratta di un'ipotesi molto speciale di azione civile, in quanto ci troviamo di fronte a un accertamento giudiziale nei confronti dello Stato o delle pubbliche amministrazioni organicamente comprese (ma al riguardo vorrei sentire il parere del Sottosegretario) che trova un nucleo probatorio già definito in precedenza. Questo primo nucleo di prove esplicita il legame dell'invalidità (o della morte) e il suo grado in dipendenza di atti di terrorismo o di stragi. Quindi, per il giudice si tratta sostanzialmente di definire il *quantum*. Ciò potrebbe spiegare anche per quale motivo le sentenze siano soltanto ricorribili in Cassazione e non ci sia la previsione di un giudizio d'appello. Se *re melius perpensa* il Governo riterrà di intro-

durre un giudizio d'appello potrà farlo con un provvedimento diverso; se, invece, si riterrà congruo il fatto che la specialità di questo giudizio non comporti il grado d'appello, potrà rimanere il semplice ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

L'articolo 13 del disegno di legge in esame disciplina, rispetto alla legislazione vigente, un'ipotesi facoltativa di transazione praticabile, d'ufficio o ad istanza di parte, anche prima che si instauri formalmente il contenzioso, su iniziativa dell'amministrazione statale competente, che può offrire alla vittima o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione. In caso di accettazione, tale transazione preclude ogni altra azione. La liquidazione deve avvenire comunque entro quattro mesi dalla relativa deliberazione, un termine volto evidentemente a garantire una durata ragionevolmente breve del procedimento a salvaguardia dei diritti degli interessati.

L'articolo 14, analogamente, è volto ad evitare lungaggini nei procedimenti amministrativi relativi al riconoscimento e alla valutazione dell'infermità, nonché all'attribuzione della pensione e di ogni altra provvidenza o beneficio concesso alle vittime del terrorismo. Infatti la disposizione prevede che il procedimento deve concludersi entro quattro mesi dalla presentazione della domanda all'ufficio competente (prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del soggetto interessato). Neppure in questo caso sono previste conseguenze per il mancato rispetto del termine in questione. Si dispone invece, che «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510», cioè del regolamento che riunisce e coordina la normativa vigente a favore delle vittime e della criminalità organizzata; ciò al fine di attuare immediatamente le nuove disposizioni previste dal testo in esame anche con riferimento alle funzioni svolte a livello centrale da amministrazioni diverse.

L'articolo 15, modificato da due emendamenti del Governo accolti dalla I Commissione della Camera, dispone che i benefici previsti dal disegno di legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale dopo il 1° gennaio 1961, per evitare il rischio di fare retroagire gli effetti della legge alla suddetta data. Invece, per gli eventi occorsi al di fuori del territorio nazionale appare necessario fare riferimento ai fatti verificatisi dopo il 1° gennaio 2003. Si potrebbe rilevare una sperequazione tra queste due date, ma ritengo che si tenga conto di situazioni di fatto e comunque sono scelte di carattere discrezionale che non vanno a ledere il principio di ragionevolezza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, il Gruppo dei Democratici di Sinistra e, più in generale, tutti i Gruppi dell'opposizione si sono espressi a favore dell'esame del provvedimento in sede deliberante.

Tale scelta deriva anche dall'esigenza di concludere rapidamente il disegno di legge in titolo.

Per quanto riguarda le norme in esso contenute, si potrebbe fare qualche appunto sulla macchinosità del sistema e sull'innovazione relativa all'appello. Condivido, pertanto, le perplessità che il relatore ha manifestato al riguardo. Limitatamente a questa materia, se non sbaglio per la prima volta nel nostro ordinamento, sopprimiamo il grado di appello: certamente questa decisione può richiedere un ripensamento successivo. Sono d'accordo tuttavia con il relatore sulla necessità di portare a conclusione *l'iter* del provvedimento. Il Governo successivamente avrà modo di riflettere ed eventualmente di avanzare un'ulteriore proposta che si riferisca soltanto all'aspetto procedimentale; qui, però, si pone il problema di tutelare determinati beni che l'ordinamento ritiene rilevanti e che, quindi, richiedono una decisione tempestiva. Proprio per la delicatezza della materia, avvertiamo l'esigenza che vi sia un'applicazione del provvedimento quanto più possibile ragionevole, equa e tale da ricomprendere un insieme di fenomeni tra loro diversificati anche in relazione alla formula scelta nel provvedimento per indicarli.

Il disegno di legge, infatti, reca «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice». Ciò significa che le vittime prese in considerazione sono quelle di atti terroristici in senso stretto di cui siano stati accertati in sede giudiziaria, attraverso una sentenza passata in giudicato, i responsabili. Penso, ad esempio, ai numerosi episodi di gambizzazione o anche ad altri casi più gravi di omicidio conseguenti alle azioni terroristiche degli anni Settanta ed Ottanta. Qui è più semplice l'identificazione del fatto.

Un po' più complessa, invece, è la materia delle stragi. La scelta operata nel provvedimento è quella di utilizzare l'espressione, per la verità un po' atecnica, «stragi di tale matrice». Si tratta, quindi, di stragi che si conducono ad un contesto di terrorismo, che hanno una matrice terroristica. Non viene impiegata la dizione «stragi a fini di terrorismo» e, pertanto, non è necessario che nel procedimento sia stata contestata l'aggravante di terrorismo.

Tenendo conto di tutto ciò, abbiamo presentato l'ordine del giorno 0/3069/1/1^a, che reca le firme di rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari (sul quale, pertanto, vi è un unanime consenso), che intende appunto puntualizzare l'esigenza di un'applicazione equa e uguale per tutti e particolarmente attenta alla complessità dei fenomeni proprio in relazione alle stragi.

Signor Presidente, do lettura dell'ordine del giorno: «La 1^a Commissione permanente al Senato, premesso che il provvedimento in titolo prevede la concessione di provvidenze economiche e di benefici di natura pensionistica, previdenziale e fiscale in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, impegna il Governo ad operare, entro i limiti delle compatibilità finanziarie affinché le disposizioni di legge in esame vengano applicate a favore di tutte le vittime di stragi di matrice terroristica, anche con riferimento a contesti di terrorismo internazionale indivi-

duati nel corso delle indagini giudiziarie ed anche quando i responsabili non siano stati condannati con sentenze definitive o siano rimasti ignoti, come nella tragica vicenda della strage di Ustica». Quest'ultimo rappresenta davvero il caso limite, ma anche altre stragi hanno la stessa caratteristica di essere, per una serie di circostanze, rimaste impunte.

L'ordine del giorno 0/3069/1/1^a, pertanto, è per noi molto importante anche ai fini della valutazione complessiva delle norme. Sono lieto e ringrazio i colleghi per il fatto che vi sia stato un consenso così ampio intorno a questo orientamento.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, credo che il provvedimento in esame abbia il consenso unanime di tutti i Gruppi parlamentari. Quindi, non intendo certo fare rilievi ostativi, ma voglio invitare il Governo, partendo anche dalla relazione svolta dal senatore Boschetto, a prendere atto della necessità di successivi interventi modificativi o correttivi.

Segnalo, anche per il buon nome del Senato, che la formulazione del comma 2 dell'articolo 10 è del tutto priva di qualsiasi canone di carattere giuridico. La formulazione della prima parte, relativa alla comunicazione del deposito della sentenza penale, che può avvenire o no ed eventualmente solo nei confronti di alcuni soggetti, potrebbe escludere molti soggetti, che invece dovrebbero essere ricompresi nell'ambito della legge. Segnalo inoltre che la parte successiva del comma 2 è limitativa: così come formulata, infatti, sembra che, qualora il termine prescrizione fosse più lungo dell'anno previsto dalla legge, non se ne potrebbe tenere conto. Sono certo che in sede interpretativa la magistratura interpreterebbe questo punto in senso favorevole alla parte; tuttavia potrebbero esservi dubbi interpretativi.

Esprimo alcune perplessità anche in relazione all'articolo 11 perché quanto previsto, soprattutto in materia di diritto civile, potrebbe creare molteplici problemi.

In ogni caso, ripeto il mio invito al Governo a prendere atto della necessità di successivi interventi interpretativi o correttivi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, gli interventi poc'anzi svolti sono del tutto condivisibili e in qualche modo sottolineano problematiche già evidenziate nella mia relazione. Mi sembra che siamo d'accordo anche sulle eventuali soluzioni *a latere*. Anch'io ho le perplessità espresse dal senatore Battisti, che però mi sembrano meno rilevanti delle altre due, cioè di quella procedimentale e di quella sui termini sfalsati. Mi sembra, però, di avere fornito una risposta rispetto a tali perplessità. Abbiamo tutti convenuto che sarà il Governo a decidere se mantenere questo impianto, stante la specialità della situazione, oppure provvedere con una normativa separata in qualche altro provvedimento.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno, che peraltro è stato sottoscritto da tutti i Gruppi parlamentari.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ringrazia il Presidente, il relatore e tutti i componenti la Commissione per la disponibilità a trattare in tempi così celeri un provvedimento a cui tutti riconosciamo notevole importanza, giacché punta ad affrontare in modo organico la condizione di chi ha subito lesioni personali o negli affetti più cari a causa di fatti di terrorismo o di stragi di tale matrice.

Certamente le perplessità sollevate su alcuni aspetti, ed in particolare sulle disposizioni contenute al comma 2 dell'articolo 10 e all'articolo 11, meritano un successivo approfondimento ed una verifica fattuale. Sottolineo comunque che intento di queste norme è andare incontro a persone che, avendo patito dei danni, per le ragioni più varie, frequentemente di carattere psicologico, non hanno promosso l'azione civile nei tempi ordinari. È una sorta di riapertura dei termini per un anno dall'entrata in vigore del provvedimento.

Inoltre, la previsione di una procedura particolarmente abbreviata è giustificata dalla circostanza che il giudice, in questo caso, si avvale degli accertamenti e delle risultanze dei procedimenti amministrativi, giudiziari e di altra natura, già acquisiti sui fatti in questione. Da ciò anche il rinvio alla documentazione medica contenuta in perizie, accertamenti, consulenze o certificazioni che rilevino ai fini del riconoscimento dell'invalidità. Naturalmente c'è la massima disponibilità a riconsiderare anche in tempi brevi la materia.

A nome del Governo accolgo l'ordine del giorno n. 0/3069/1/1^a.

Concludo rinnovando il mio ringraziamento alla Commissione, ricordando che, pur non essendo voluto, l'approvazione definitiva del disegno di legge nella seduta odierna avrebbe un significato particolare alla vigilia dell'anniversario della strage di Bologna, uno dei fatti più sconvolgenti che abbia mai interessato il nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Insisto ugualmente per la votazione, intendendo dare maggiore risalto all'ordine del giorno.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 0/3069/1/1^a, presentato dal senatore Massimo Brutti e da altri senatori.

È approvato.

(All'unanimità).

Comunico che sono pervenuti i pareri positivi delle Commissioni giustizia (quest'ultimo con osservazioni di carattere procedurale), finanze, lavoro e sanità.

Sospendo la seduta in attesa del parere della Commissione bilancio.

(I lavori, sospesi alle ore 15,15, sono ripresi alle ore 16,45).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,55.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3069

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bornacin, Biondi, La Russa, Ascierto, Ricciotti, Cozzi, Mazzoni, Gibelli, Bianchi Dorina, Zanetta, Buontempo E Nicotra; Bielli, Spini, Sciacca E Cennamo; Antonio Barbieri

ORDINE DEL GIORNO

0/3069/1/1^a

BRUTTI Massimo, PASSIGLI, MAFFIOLI, BONGIORNO, SCARABOSIO, PETRINI, MANCINO, TURRONI, VITALI, MALABARBA, BATTISTI, STIFFONI, PIROVANO

«La 1^a Commissione permanente al Senato,

premessi che:

il provvedimento in titolo prevede la concessione di provvidenze economiche e di benefici di natura pensionistica, previdenziale e fiscale in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice,

impegna il Governo:

ad operare, entro i limiti delle compatibilità finanziarie affinché le disposizioni di legge in esame vengano applicate a favore di tutte le vittime di stragi di matrice terroristica, anche con riferimento a contesti di terrorismo internazionale individuati nel corso delle indagini giudiziarie ed anche quando i responsabili non siano stati condannati con sentenze definitive o siano rimasti ignoti, come nella tragica vicenda della strage di Ustica».

ARTICOLI

Art. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23

novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonchè l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6.

Art. 2.

1. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonchè alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

2. È riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti.

Art. 3.

1. A tutti coloro che hanno subito un'invalità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonchè il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005.

2. La pensione maturata ai sensi del comma 1 è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Art. 4.

1. Coloro che hanno subito un'invalità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. A tale fine è autorizzata la spesa di 126.432 euro per l'anno 2004, di 128.960 euro per l'anno 2005 e di 131.539 euro a decorrere dall'anno 2006.

2. A tutti coloro che hanno subito un'invalità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto il diritto immediato alla

pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 156.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

3. I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge.

4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 2 e 3 si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzione dall'IRPEF.

Art. 5.

1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004.

3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006.

4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 euro per l'anno 2004 e di 12.500 euro a decorrere dall'anno 2005.

5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, è corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.

Art. 6.

1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004.

2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 7.

1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A tale fine è autorizzata la spesa di 75.180 euro a decorrere dall'anno 2004.

Art. 8.

1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'erogazione delle indennità è comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.

Art. 9.

1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

Art. 10.

1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall'anno 2004.

2. Ove non risulti essere stata effettuata la comunicazione del deposito della sentenza penale relativa ai fatti di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti danneggiati possono promuovere l'azione civile contro i diretti re-

sponsabili entro il termine di decadenza di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dall'eventuale maturata prescrizione del diritto.

Art. 11.

1. Nelle ipotesi in cui in sede giudiziaria, amministrativa o contabile siano già state accertate con atti definitivi la dipendenza dell'invalidità e il suo grado ovvero della morte da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ivi comprese le perizie giudiziarie penali, le consulenze tecniche o le certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli ospedali militari, è instaurato ad istanza di parte, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un procedimento civile dinanzi al tribunale in composizione monocratica. Tale procedimento deve essere concluso con sentenza soggetta all'impugnazione di cui all'articolo 12, comma 2.

Art. 12.

1. Il tribunale in composizione monocratica competente in base alla residenza anagrafica della vittima o dei superstiti fissa una o al massimo due udienze, intervallate da un periodo di tempo non superiore a quarantacinque giorni, al termine del quale, esposte le richieste delle parti, prodotte ed esperite le prove e precisate le conclusioni, la causa è assegnata a sentenza e decisa nel termine di quattro mesi.

2. Le sentenze di cui al comma 1 sono ricorribili esclusivamente dinanzi alla Corte di cassazione per violazione di legge, ivi compresa la manifesta illogicità della motivazione.

Art. 13.

1. La competente amministrazione dello Stato, anche prima dell'inizio di azioni giudiziarie o amministrative, d'ufficio o su richiesta di parte, può offrire alla vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o agli eredi una somma a titolo di definitiva liquidazione, che, in caso di accettazione, è preclusiva di ogni altra azione, costituendo ad ogni effetto transazione.

2. La liquidazione di cui al comma 1 deve essere effettuata nel termine di quattro mesi dalla relativa deliberazione.

Art. 14.

1. Il riconoscimento delle infermità, il ricalcolo dell'avvenuto aggravamento ai sensi dell'articolo 6 e delle pensioni, nonché ogni liquidazione

economica in favore delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice devono essere conclusi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda da parte dell'avente diritto alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del medesimo soggetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510.

Art. 15.

1. I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961. A tale fine è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2004.

2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 16.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 64.100.000 euro per l'anno 2004, in 12.480.000 euro per l'anno 2005 e in 12.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006, ivi comprese le minori entrate derivanti dal comma 2 dell'articolo 3, valutate in 407.238 euro per l'anno 2004, in 610.587 euro per l'anno 2005 e in 814.476 euro a decorrere dall'anno 2006, e quelle derivanti dal comma 1 dell'articolo 9, valutate in 130.500 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4.210.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 4.997.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e a 1.430.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 26.450.000 euro per l'anno 2004, a 27.000 euro per l'anno 2005 e a 29.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 3.401.000 euro per l'anno 2004, a 7.456.000 euro per l'anno 2005 e a 9.273.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 1.027.000 euro per l'anno 2004, a 682.000 euro per l'anno 2005 e a 2.168.000 euro per l'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa; quanto a 21.436.000 euro per l'anno 2004 e a 3.809.000 euro per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali e quanto a 2.579.000 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

